



COMUNE DI ERCHIE

>>COPIA<<

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 29/11/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

L'anno DUEMILAVENTITRE addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 16:42, nella SALA CONSILIARE, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Al momento della votazione sul presente punto dell'ordine del giorno, risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
NICOLI' PASQUALE	SI
POLITO GIUSEPPE	SI
MELECHI' PAMELA	SI
IAIA MICHELE ARCANGELO	SI
PASSERO LUCIO FRANCO	SI
FERRARA LINA	SI
BERNARDI VITO ORONZO	SI
ARGESE MARCO	SI
CAVALLONE CARMELO	SI
SARACINO CHIARA	SI
MARGHERITI GIUSEPPE ANTONIO SALVATORE	SI
MANCINI DOMENICO	SI
GENNARO FEDELE	--

Presenti n° 12 Assenti n° 1

Presiede la seduta Presidente, Avv. IAIA MICHELE ARCANGELO, che, verificatane la validità, sottopone al Consiglio la proposta di deliberazione in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. BRONTE LUIGI ROCCO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, commi 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico.

Richiamata la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che “... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 749 che “... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*”;
- al comma 750, che “... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 751, che “... *A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*”;
- al comma 752, che “... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 753, che “... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*”;
- al comma 754, che “... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al novellato co. 759, lett. g-bis), introdotto con l'art. 1, co. 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che: “... *gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto*

all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”.

Visto altresì l'art. 1, co. 744, L. 160/2019 a mente del quale “... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”.

Richiamato, inoltre, il disposto di cui all'art. 1, co. 756, L. 160/2019 così come modificato dall'art. 1, co. 837, lett. a), Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che prevede a valere dal 1° gennaio 2023 che “... al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo» ...”.

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo.

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “*Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*”, il quale prevede che:

Articolo 1 Oggetto del decreto

1. *Il presente decreto individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019 (di seguito “Prospetto”).*

Articolo 2 Individuazione delle fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU

1. *Le fattispecie di cui all'articolo 1 sono individuate nelle seguenti:*

- *abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;*
- *fabbricati rurali ad uso strumentale;*
- *fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;*
- *terreni agricoli;*
- *aree fabbricabili;*
- *altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).*

2. *Il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1 esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.*

3. Nel caso in cui il comune eserciti la facoltà di cui al precedente comma, deve in ogni caso effettuare la diversificazione nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.

Articolo 3 Modalità di elaborazione e di trasmissione del Prospetto

- 1. I comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il Prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.*
- 2. I comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755 della legge n. 160 del 2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 2.*
- 3. L'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le aliquote ai sensi del comma 2.*
- 4. La delibera approvata senza il Prospetto, elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui al comma 1, non è idonea a produrre gli effetti di cui all'articolo 1, commi da 761 a 771, della legge n. 160 del 2019.*
- 5. Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3.*
- 6. Le indicazioni operative per l'utilizzo dell'applicazione informatica saranno rese note attraverso un'apposita comunicazione o circolare pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nonché sul Portale del federalismo fiscale.*

Considerato che la diversificazione di cui all'art. 1, co. 756, L. 160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, co. 3, del citato decreto “... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...”.

Preso atto che il portale del federalismo fiscale, alla data di predisposizione della presente, non consente di caricare per l'esercizio 2024 le aliquote in questione.

Preso atto che, sulla base della proposta avanzata da ANCI/IFEL, è stato inserito nella legge di conversione del D.L. 132/2023, un emendamento, già approvato dal Senato (atto n. 899/2023), ed in corso di approvazione da parte della Camera dei Deputati, che prevede la proroga al 2025 dell'obbligo per i comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del federalismo fiscale.

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28/07/2020.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2024 ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026.

Visti:

- a) l'art. 174, D.lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- b) l'art. 172, co. 1, lett. c), D.lgs. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali allegino al bilancio di previsione “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*”;
- c) l'art. 53, co. 16, L. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, co. 8, L. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, co. 3, D.lgs. 360/1998, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'art. 1, co. 169, L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), il quale dispone: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”.

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, commi 748-755, L. 160/2019, fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale).

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, commi 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Dato atto che questo Comune, per l'anno d'imposta 2023, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

- aliquota dello 0,6% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,96% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,96% per le aree edificabili aventi rischio medio e/o alto di cui all'art. 7 delle N.T.A. del P.A.I;
- aliquota dello 1,06% per tutti gli altri immobili;
- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale).

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dal DM MEF 07/07/2023, l'invarianza della pressione tributaria.

Ritenuto di provvedere in merito.

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero

anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, co. 767, L. n. 160/2019 dispone:

Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Visto:

- il D.lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Interventi come da verbale stenotipato in atti.

Presenti n. 12 consiglieri, assente 1 (Gennaro), con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 4 (Iaia, Margheriti, Saracino, Mancini), resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **approvare**, per l'anno di imposta 2024 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:
 - aliquota dello 0,6% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
 - aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
 - aliquota dello 0,96% per i terreni agricoli;
 - aliquota dello 1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
 - aliquota dello 1,06% per le aree fabbricabili;

- aliquota dello 0,96% per le aree fabbricabili aventi rischio medio e/o alto di cui all'art. 7 delle N.T.A. del P.A.I.;
 - aliquota dello 1,06% per tutti gli altri immobili;
 - detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
1. di **provvedere** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, co. 767, L. 160/2019, nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021).

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,
Presenti n. 12 consiglieri, assente 1 (Gennaro), con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 4 (Iaia, Margheriti, Saracino, Mancini), resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, D.lgs. 267/2000.

Il Presidente
Avv. IAIA MICHELE ARCANGELO

Il Segretario Comunale
Dott. BRONTE LUIGI ROCCO

PARERI ESPRESI A NORMA DELL'ART. 49 DEL T.U. ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI D.LGS N° 267/2000	
PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FAVOREVOLE Erchie, 16/11/2023 Il Responsabile del Servizio Dott. FRACELLA GIUSEPPE	PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: FAVOREVOLE Erchie, 16/11/2023 Il Responsabile del Servizio Dott. FRACELLA GIUSEPPE

Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online, per 15 giorni consecutivi, dal 30/11/2023 al 15/12/2023 al progressivo n. 1340 ai sensi dell'art. n. 125 del D.lvo 267/2000.
- che la presente Deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. n. 134 del D.lvo 267/2000.

Erchie, 30/11/2023

Il Responsabile della Pubblicazione

MASSARI FLAVIO

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Erchie. Le firme autografe sono sostituite dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.